



COMUNE DELLA SPEZIA
Amministrativo Legale

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 1900 DEL 18/06/2024

OGGETTO: CONFERENZA DEI SERVIZI CON FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.14BIS LEGGE 241/90 E S.M.I. E DELL'ART. 13 D.LGS. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE N.120/2020 E S.M.I., PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI IMMAGAZZINAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA (BESS) DENOMINATO "LA SPEZIA BESS 2" DA 193 MW - ISTANZA DI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 28/2011. PROPONENTE: ENEL PRODUZIONE S.P.A.
CONCLUSIONE.

Il compilatore : Laura Scaruffi

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che Enel Produzione s.p.a. con protocollo n. 41860 del 22.03.2024 ha presentato istanza di autorizzazione per la realizzazione di un sistema di immagazzinamento di energia elettrica (BESS) denominato "La Spezia BESS 2" da 193 MW, nel sito della Centrale Termoelettrica "Eugenio Montale" ad oggi dismessa e di convocazione di Conferenza dei Servizi asincrona;
- che tale istanza è stata integrata dal soggetto proponente in data 09.04.2024, prot. 49963, relativamente alle compatibilità prescritte dall'art.6, comma 2, D. Lgs. N.28/2011, e pertanto da tale data l'istanza è risultata corredata dai requisiti minimi richiesti ai fini dell'attivazione del procedimento in questione;
- che in particolare il progetto prevede l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico dell'energia, "Battery Energy Storage System" (BESS), con una potenza di circa 193 MW. costituito da batterie del tipo agli ioni di litio e rientrante nella tipologia "stand alone" di cui all'art.1 comma 2 quinquies DL 7/2002 (convertito in Legge da L. 55/2002) e ss.mm.ii e pertanto non necessita di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 152/2006;

- che ai sensi dell'art. 6 c.5 D.Lgs. 28/2011 qualora la procedura PAS sia subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'Amministrazione Comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

- che, con riferimento a quanto previsto all'art. 6, al comma 9-ter del DL n. 28/2011, la procedura autorizzativa applicabile nel caso in cui siano coinvolti due o più comuni prevede che l'Amministrazione competente è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse;

- che, pertanto, con comunicazione prot.54394/24, è stata indetta Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell'acquisizione dei pertinenti atti di assenso da parte degli enti di seguito elencati:

Comune della Spezia – C.d.R. Progetti Speciali

Comune della Spezia – C.d.R Ambiente

Comune della Spezia – C.d.R. Energia

Comune della Spezia – C.d.R. Infrastrutture Stradali - Difesa del Suolo (Comune)

Geologo incaricato dal Comune della Spezia - Dott. Geol. Carlo Malgarotto

Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) - Direzione Generale per le attività territoriali - Divisione X - Ispettorato Territoriale Liguria

Comune di Arcola

Comando Vigili del Fuoco La Spezia - Ufficio Prevenzione Incendi

REGIONE LIGURIA - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile - Dipartimento Sviluppo

Economico -Servizio Energia - Difesa del suolo

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Terna Rete Italia Direzione Dispacciamento e Conduzione Connessioni RTN

ENAC

ENAV

ARPAL

ASL/AUSL

- che entro il 02.05.2024, termine concesso per la richiesta, da parte degli Enti partecipanti, di eventuali integrazioni documentali ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 comma 7 L. 241/90, sono pervenute le seguenti istanze i cui contenuti brevemente si riportano:

- a) Enac, con nota prot.58445-P del 23.04.2024, ha sottolineato la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se sulla base dei criteri contenuti nel documento "*Verifica preliminare*", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, "*qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo*". Nella medesima nota viene inoltre specificato che la trasmissione di tale asseverazione ad Enac completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente;

- b) C.d.R. Progetti Speciali, Comune della Spezia, con nota prot.61648 del 02.05.2024, ha richiesto elaborati di natura tecnica necessari all'individuazione della natura dell'intervento sotto il profilo urbanistico-edilizio;
- c) Geologo, Comune della Spezia, con nota prot.62301 del 03.05.2024, ha richiesto elaborati di natura geologica, geotecnica ed idraulica ai fini della ricaduta dell'intervento in tema di pericolosità idraulica e geologica;
- d) Asl, con nota prot.19322 del 03.05.2024, ha richiesto documentazione integrativa inerente eventuale personale impiegato alla conduzione e controllo dell'impianto e divisione per sesso e mansione, l'individuazione delle postazioni di lavoro e la descrizione dei locali ove sono ubicate, l'individuazione e la descrizione dei locali accessori per il personale;

- che dette richieste sono state trasmesse a Enel Produzione s.p.a. in data 07.05.2024, ai fini della predisposizione degli elaborati conseguenti;

- che, con nota prot. n. 8335 del 27.05.2024, sono state acquisite le integrazioni trasmesse dal progettista ed inoltrate agli Enti richiedenti con pec prot. num. 75862 del 28.05.2024 per il relativo esame e conseguente espressione dei pertinenti pareri nei termini che di seguito si riportano:

- a) per effetto della trasmissione ad Enac della Relazione Tecnica di non interferenza al volo, nella quale è stata esclusa la necessità di avviare l'iter valutativo, sono stati completati gli adempimenti necessari nei confronti di detto Ente;
- b) il C.d.R. Progetti Speciali a mezzo di nota prot. 81615 del 07.06.2024, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;
- c) il Geologo incaricato dal Comune della Spezia - Dott. Geol. Carlo Malgarotto, a mezzo di nota prot. 81774 del 08.06.2024, ha rilasciato parere favorevole;
- d) l'ASL, S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, a mezzo di nota 8035 del 31.05.2024, ha espresso parere favorevole e l'ASL, S.C. Igiene e Sanità Pubblica, a mezzo di nota prot. 7248 del 14.05.2024, ha precisato che poiché *"nella valutazione preliminare da esposizione ai campi elettromagnetici viene dichiarato che nell'area dove verrà realizzato l'installazione non sono presenti recettori sensibili previsti dal DPCM 8/7/2003 cioè non vi sono aree gioco, scuole o abitazioni e che le linee MT ed AT interessano esclusivamente aree che ricadono nel perimetro della centrale elettrica, si ritiene di non dover esprimere parere di competenza"*;

- che relativamente all'acquisizione dei restanti pareri è pervenuto quanto segue:

- ARPAL, a mezzo di nota prot. 12477 del 30.04.2024, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;
- Il C.d.R. Ambiente, a mezzo di nota prot. 668800 del 11.05.2024, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;

- Comando Vigili del Fuoco La Spezia, a mezzo di nota prot. 7192 del 23.05.2024, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;
- Provincia della Spezia, con nota prot. 79453 del 04.06.2024 non ha rilevato proprie competenze relative alla procedura in oggetto;
- Comune di Arcola, con nota prot. 13289 del 05.06.2024 ha rilasciato assenso senza prescrizioni dando atto della compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e/o in salvaguardia ed il regolamento edilizio vigente;
- Regione Liguria - Difesa del Suolo, con nota prot. 418720 del 23.04.2024, ha osservato quanto segue: *“l'intervento salvo diversa interpretazione urbanistica del Comune della Spezia, ad oggi risulta incompatibile, in quanto l'art.15 bis delle N.T.A. dei Piani di Bacino è stato dichiarato non compatibile con la normativa del PGRA. Pertanto ad oggi le opere di nuova edificazione si ritengono non compatibili con la normativa di Piani di Bacino.”*

In forza della documentazione integrativa prodotta a seguito di richiesta del C.d.R. Progetti Speciali e del Dott. Geologo, Dott. Carlo Malgarotto, e trasmesse anche a Regione Liguria Difesa del Suolo, per gli aspetti di relativa competenza, il suddetto Ente con nota prot.796926 del 07.06.2024, si è espresso come segue:

“Vista la documentazione integrativa trasmessa dal Comune della Spezia con nota prot.n.75862 del 28.05.2024, si conferma il parere espresso con nota prot. 418720 del 23.04.2024 e si ribadisce che se l'intervento si classifica urbanisticamente quale ristrutturazione edilizia, così come riportato al capitolo 3 della relazione “Report Urbanistico”, fatta salva l'inedificabilità della fascia di tutela del corso d'acqua, ai sensi del regolamento regionale n.3/2011 e della normativa di Piano di Bacino, non necessita del parere di questo Settore regionale. Rimane a carico del Comune della Spezia, per le proprie competenze urbanistico-edilizie e di protezione civile, qualificare l'intervento proposto inserendo nella determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi quanto sopra espresso circa la definizione di intervento urbanistico adottato e di concordare con il proponente le misure di protezione civile di gestione delle emergenze conformi al piano di Protezione Civile Comunale, in caso di assenso dell'opera”.

A tale proposito, il C.d.R. Progetti speciali, nel richiamato parere nota prot.81615 del 07.06.2024, ha rilevato che *“dall'esame della documentazione progettuale prodotta si evince che la tipologia di intervento rientra tra le opere di ristrutturazione edilizia, in quanto, la consistenza volumetrica delle nuove opere riguardanti l'installazione impiantistica di attrezzature a servizio del nuovo impianto denominato “La Spezia BESS 2” risulta inferiore della consistenza volumetrica prevista in demolizione, che comprende edifici ed attrezzature della ex Centrale”.*

- che sulla base di quanto sopra, l'intervento non necessita pertanto del parere della Regione Liguria – Difesa del Suolo, fatta salva l'individuazione delle misure di protezione civile di gestione delle emergenze conformi al piano di Protezione Civile Comunale;

- che in merito al nulla osta ministeriale, il Decreto Legislativo n. 48 del 24/03/24 ha liberalizzato l'attività di posa delle condutture di energia elettrica, disponendo che i soggetti interessati sottoscrivano una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato, che dovrà essere presentata prima dell'avvio dei lavori all'Ispettorato competente;

- che Enel Produzione S.p.A., a mezzo di nota prot.9546 del 12.06.2024, ha richiesto la proroga dei termini di cui alla presente Conferenza al 18.06.2024, stante la necessità di acquisizione della STMG da parte di Terna, fatta salva una trasmissione anticipata della STMG in questione;

- che Enel Produzione S.p.A., a mezzo di nota prot.84598 del 14.06.2024, ha trasmesso la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) ricevuta dal Gruppo Terna in relazione alla richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto corrispondente a sistema di accumulo da 193,1 MW;

Preso atto che, per effetto della suddetta richiesta di proroga, dal 14.06.2024 decorrono i 5 giorni lavorativi per l'adozione della determina conclusiva della Conferenza di cui all'art.14-bis comma 5 L.n.241/90;

Considerato che, per quanto riguarda i restanti soggetti coinvolti nel presente procedimento, non avendo reso le pertinenti determinazioni entro il termine di cui al comma 2 lett. c) dell'art.14bis legge 241/90, si dà atto che la mancata comunicazione di quanto sopra equivale ad assenso senza condizioni;

VISTA la normativa vigente in materia:

- Il D. Lgs. 3 marzo 2011 n.28, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n.96, il quale prevede nel primo comma dell'articolo 6 che "per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS)";

- Il D. Lgs. 25 novembre 2016 n.222 (Sezione II–EDILIZIA –punto 97) che ha ricondotto il titolo suddetto tra quelli soggetti a SCIA;

CONSIDERATO che la società istante, oltre alle prescrizioni impartite dagli altri Enti, dovrà attenersi ai sensi del D. LGS n. 28/2011, art. 6 commi 6, 7 e 8, alle seguenti condizioni e norme, e fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi:

- L'intervento deve essere completato entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata;
- La realizzazione delle parti non ultimate dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione;
- Dovrà essere comunicata al Comune la data di ultimazione lavori;
- Dovrà essere trasmesso al Comune un certificato di collaudo finale, redatto dal progettista o un tecnico abilitato con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale;

La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data del ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché degli atti di assenso eventualmente necessari.

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrata non necessita del parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 59 del vigente Regolamento di Contabilità;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. In fase di realizzazione dell'intervento il progetto dovrà attenersi alle prescrizioni formulate dagli Enti partecipanti nell'ambito degli allegati rispettivi pareri di competenza.

A tal fine tutta la documentazione progettuale relativa al presente provvedimento, comprensiva delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del sistema di accumulo stesso, ivi incluse le linee elettriche per il collegamento del sistema di accumulo al punto di connessione alla linea elettrica nazionale che per natura e consistenza non può essere allegata allo stesso, è depositata sul portale IOL del Comune della Spezia, e dovrà contenere gli elaborati aggiornati a seguito dei pareri/prescrizioni degli Enti e/o Servizi coinvolti, e costituisce parte integrante del presente provvedimento conclusivo;

I termini di efficacia dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi in questione, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, decorrono dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della PEC di trasmissione del presente provvedimento;

In relazione a quanto sopra si dispone che copia della determinazione in questione sia trasmessa in forma telematica agli enti intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispetti indirizzi pec;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al TAR entro 60 giorni dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC, ovvero 120 giorni nel caso di ricorso straordinario al Capo di Stato. Gli atti inerenti il procedimento, depositati presso lo Sportello Imprese, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La Spezia, li 18/06/2024

Il Dirigente – Amministrativo Legale

GIANLUCA RINALDI

